

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5057 del 15/12/2016
Oggetto	OGGETTO: PRPPA2921 ÷ PR02A0036 ÷ PRPPA0061 ÷ LE TAMERICI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GIUBERTI MIRIAM ÷ CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI PARMA (PR) ÷ PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE - RR 41/2001 ART. 28.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5198 del 15/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PRPPA2921 – PR02A0036 – PRPPA0061 – LE TAMERICI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GIUBERTI MIRIAM – CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI PARMA (PR) – PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE - RR 41/2001 ART. 28.



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/20015, n. 1622/2015 e n. 1792/2016;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25/07/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1602 del 07/10/2016 “Disposizioni organizzative sulla restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO che

- “LE TAMERICI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI MENGHINI MARIA”, c.f. 01741560344, è titolare delle seguenti concessioni per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo irriguo in comune di Parma, con scadenza 31/12/2015:
 - PRPPA2921, rilasciata in via preferenziale con atto ricognitorio n. 18391/2005 e variata con provvedimento n. 9401 del 16/07/2012;
 - PR02A0036, rilasciata in via preferenziale con atto ricognitorio n. 18391/2005 e variata con provvedimento n. 9401 del 16/07/2012;
 - PRPPA0061, rilasciata in via ordinaria con atto n. 7655/2005 e rinnovata con provvedimento 16219 del 14/12/2011;
- che la Società concessionaria ha presentato le istanze di rinnovo in data 28/10/2015, entro i termini stabiliti, acquisite al protocollo della Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po rispettivamente ai nn. 79177, 791790 e 791748;

PRESO ATTO della comunicazione in data 21/11/2016, protocollo n. 19444, della società LE TAMERICI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI GIUBERTI MIRIAM., con sede in Parma (PR), Via Farini n. 35/e, c.f. 01741560344, con la quale comunica la modifica della precedente denominazione “LE TAMERICI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI MENGHINI MARIA”, medesimo codice fiscale, come da visura camerale allegata;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istanza suddetta, da cui si evince che:

- si tratta di semplice variazione della denominazione che non comporta modificazioni nel rapporto di concessione;
- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito negli atti sopra richiamati;

PRESO ATTO della congruità della documentazione presentata a conferma di quanto richiesto in istanza;

CONSIDERATO pertanto che a norma dell’art. 28 RR 41/2001 non dovuto il versamento di un nuovo deposito cauzionale;

VERIFICATO che il richiedente è tenuto al versamento di Euro 88,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento approvato con RD n. 1285/1920, DGR n. 65/2015 e art. 8 LR n. 2/2015;

ATTESO che:

- ai sensi dell’art. 8 della LR n. 2/2015, gli importi successivi relativi al **canone annuale** dovranno essere versati **entro il 31 marzo** dell’annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi del medesimo art. 8, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall’1 gennaio. L’aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l’eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l’anno successivo la misura dei canoni vigente, **rivalutata automaticamente** in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale **dell’ISTAT** alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- **l’obbligo del pagamento del canone**, a norma dell’art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- **il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza** a norma dell’art. 32 RR 41/2001, comma 1. c);

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di prendere atto del cambio di denominazione senza altre variazioni, della società “Le Tamerici Società Agricola Semplice di Menghini Maria, codice fiscale 01741560344, in “**LE TAMERICI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI GIUBERTI MIRIAM**”, medesimo codice fiscale 01741560344, **riconoscendo** a tutti gli effetti **la nuova denominazione della Società:**
 - **nella titolarità** delle concessioni individuate dai codici **PRPPA2921, PR02A0036 e PRPPA0061**, scadute il 31/12/2015 in premessa;
 - **nelle istanze di rinnovo** delle suddette concessioni presentate il 28/10/2015, protocolli nn. 791777, 791790 e 791748, di cui alle premesse;
2. di dare atto che:
 - il concessionario è tenuto al versamento di Euro 88,00 a titolo di spese istruttorie;
 - a norma dell’art. 27 RR 41/2001, c. 8, *“l’utente che ha presentato la domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all’adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo”*;
 - il concessionario è tenuto al **versamento** ogni anno, **entro il 31 marzo** dell’annualità di riferimento, del **canone aggiornato ai sensi dell’art 8 della LR n. 2/2015** e della DGR 1792/2016;
 - **l’obbligo del pagamento del canone**, a norma dell’art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
 - il mancato **pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza** a norma dell’art. 32 RR 41/2001, comma 1. c);
3. di dare atto che questa Agenzia ARPAE, ha facoltà di provvedere anche prima della scadenza della concessione alla revisione dell’utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell’art. 22, DLgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 48 del RR n. 41/2001;
4. di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d’istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 0706;
5. di dare atto che secondo quanto previsto dal il Dlgs n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
6. di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
7. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che lo stesso avrà efficacia solo dopo il ritiro da parte del concessionario.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI PARMA

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.